

Esente da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs. 117/17

## **STATUTO**

**Associazione Musicale "Sante Sabide"**  
**Associazione di Promozione Sociale**

Iscrizione Registro Regione FVG  
Associazioni Promozione Sociale n. 306  
Numero Decreto Iscrizione 333 del 26/01/2015

### **Art. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita un'Associazione ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore avente sede legale in Goricizza di Codroipo - Via Molino, n° 20. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione, non riconosciuta, è chiamata Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale).

La denominazione riportata al comma precedente sarà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è apartitica e opera nel pieno rispetto dei valori personali e della libertà di ciascun socio; non ha fini di lucro e ha una durata illimitata.

### **Art. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione opera nel settore dell'educazione e della divulgazione musicale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura musicale promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti corali e strumentali anche attraverso sezioni specialistiche appositamente costituite all'interno dell'Associazione;
- b) trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale, fornendo supporti formativi ad associati ed educatori;
- c) svolgere corsi di insegnamento nelle materie musicali a indirizzo corale;

- d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile;

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per promuovere questi obiettivi l'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) può stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali o sociali o aderire alle relative iniziative.

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di professionisti e, se necessario, di lavoratori dipendenti, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - SOCI**

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci fondatori

b) Soci onorari

c) Soci ordinari

d) Soci sostenitori

1. Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo uniforme e le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.
2. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Le quote sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.
4. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.
5. Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita con delibera del Consiglio Direttivo.
6. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi. Nel caso di soci persone

giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.

7. Con la domanda scritta d'iscrizione il nuovo socio s'impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti e le delibere degli Organi sociali. Sulla domanda si pronuncia provvisoriamente il segretario su delega del Consiglio Direttivo cui spetta pronunciarsi. Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.
8. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in attività di organizzazione e promozione associativa e coloro che sostengono economicamente l'Associazione.

#### **Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate, purché documentate e autorizzate.
- c) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni dei documenti visionati.
- d) I soci devono versare nei termini fissati la quota sociale, rispettare il presente Statuto e i relativi Regolamenti interni.

I soci decadono da questa condizione:

- a) Per rinuncia a far parte dell'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed efficace a decorrere dall'anno successivo.

- b) Per morosità: il mancato versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio dall'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale)
- c) Per motivata decisione del Consiglio Direttivo di esclusione del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali o arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale all'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Presidente. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio escluso può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione del provvedimento nel libro dei soci, da farsi a cura del Segretario. I soci, in tutti i casi di decadenza o esclusione, non avranno diritto alla restituzione delle quote versate. Qualora l'associazione si avvalga di volontari così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/17 dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 17 e 18 del medesimo decreto.

#### **Art. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo

Gli Organi dell'Associazione sono eletti liberamente secondo le modalità di cui agli articoli seguenti; ogni socio ha voto singolo ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 6 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) eleggere e revocare gli organi sociali;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'organo di amministrazione stesso.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368

del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

#### **Art.7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15, eletto dall'Assemblea dei Soci, che dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate, è composto dal Presidente dell'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e dai Consiglieri eletti in base all'art.6.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone esperte in campi specifici dell'organizzazione senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno su convocazione scritta del Presidente, o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo da disporre almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Le delibere sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, provvede alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio con il primo dei non eletti.

Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà, nel termine di 60 (sessanta) giorni, convocare l'Assemblea Generale degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **Art.8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera la convocazione della assemblea generale dei soci;
- b) Cura il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Musicale "Sante Sabide"  
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale);
- c) Formula il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, sottoponendoli poi, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- d) Esegue le deliberazioni e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale per quanto di sua competenza;
- e) Definisce i programmi dell'attività dell'Associazione Musicale "Sante Sabide"  
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e provvede a quanto necessario al suo buon funzionamento;
- f) Delibera sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altre associazioni e/o enti aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'Associazione Musicale "Sante Sabide"  
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale);
- g) Delibera i regolamenti delle varie attività;
- h) Delibera le spese ordinarie e straordinarie;
- i) Approva l'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori e ne decide, con motivata delibera, l'eventuale esclusione per le motivazioni di cui all'art. 4;
- j) Fissa la quota associativa annuale dei soci;
- k) Determina il contributo spese di funzionamento che i soci devono sostenere per poter partecipare alle attività dell'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale);
- l) Elege, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- m) Nomina il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione Musicale "Sante Sabide"  
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) che possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui siano esterni partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
- n) Può assumere e licenziare o convenzionare personale anche esterno.

## **Art. 9 – SEGRETARIO**


Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, mantiene



aggiornati i registri soci e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dell'archivio e coordina l'attività del personale volontario e dipendente.

#### **Art. 10 – TESORIERE CASSIERE**

Il Tesoriere-Cassiere dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato. Il Tesoriere - Cassiere:

- 
- a) È responsabile della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'associazione;
  - b) Provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate;
  - c) Predisporre e redige i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni da consegnare al collegio dei Revisori Conti almeno dieci giorni prima dell'Assemblea;
  - d) Provvede alla custodia dei beni dell'associazione, dei quali redige ed aggiorna l'apposito inventari.

#### **Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/ORGANO DI CONTROLLO**

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.


#### **Art. 12 - CARICHE**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte e prestate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare rimborsi e spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art. 13 – PATRIMONIO, BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO**

Il patrimonio dell'Associazione Musicale “Sante Sabide” A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti. L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislatura vigente in materia. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.



### **Art. 14 – ENTRATE**

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate derivate:

- a) Dalle quote associative dei soci;
- b) Dai contributi spese annualmente versati dai soci per lo svolgimento delle specifiche attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei loro confronti;
- c) Dai redditi derivanti dal patrimonio;
- d) Da eventuali attività di autofinanziamento;
- e) Da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di enti, sia pubblici che privati.

### **Art. 15 – USCITE**

Ogni impegno di spesa deve avere la necessaria copertura finanziaria per il mantenimento del pareggio di bilancio.

### **Art. 16 – DURATA E SCIoglimento**

La durata dell'Associazione Musicale “Sante Sabide” A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) è a tempo illimitato. L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria generale dei soci con delibera assunta, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e per alzata di mano.

Nella stessa Assemblea straordinaria sarà nominato il Liquidatore che dovrà curare la liquidazione dell'Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento, estinzione e per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le modifiche al presente statuto possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea straordinaria generale dei soci con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per alzata di mano.

#### **Art. 18 – COMUNICAZIONI SOCIALI**

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale. Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

**Art. 19 – RINVIO**


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia delle Associazioni senza finalità di lucro.

F.to Luca Grillo – Presidente




Associazione Musicale  
**"SANTE SABIDE"**  
Via Molino, 22  
33030 Goricizza - Codroipo (UD)  
Cod. Fisc. e P.IVA 01930490303

F.to Savian Lorena – Segretario



3263  
15 LUG. 2021



in delega del Direttore Provinciale  
Paolo De Luca  
IL FUNZIONARIO  
Ginevra Maria FRASSO